



Comune di SPIRANO

Cümü de Spirà

Provincia di Bergamo • Bèrghem

REGOLAMENTI

Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 10-03-1995

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.36 in data 29.05.1995

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.6 in data 12.02.1996 (art.12)

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.13 in data 21.03.2001 (art.12)

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.17 in data 21.03.2001 (art.11)

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.8 in data 07.03.2002 (artt. 2,7,9,10,11)

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.9 in data 20.03.2003 (art.11)

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.8 in data 13.02.2004 (art.11)

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.3 in data 25.02.2013 (art.17)

AREA GESTIONE RISORSE

INDICE

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA
- ART. 2 – ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA
- ART. 3 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA DA PAGARE
- ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO
- ART. 5 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

TITOLO II

TARIFE E DETERMINAZIONI DELLA TASSA

- ART. 6 – PARAMETRI
- ART. 7 – LOCALI ED AREE TASSABILI
- ART. 8 – LOCALI ED AREE NON TASSABILI
- ART. 9 – COMPUTO DELLE SUPERFICI
- ART. 10 – TARIFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO
- ART. 11 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI ED ESONERI
- ART. 12 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE
- ART. 13 – TASSA GIORNALIERA
- ART. 14 – DELIBERAZIONE DI TARIFFA

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

- ART. 15 – DENUNCE
- ART. 16 – ACCERTAMENTO E CONTROLLO
- ART. 17 – RISCOSSIONE
- ART. 18 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 19 – RIMBORSI
- ART. 20 – SANZIONI
- ART. 21 – CONTENZIOSO

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 22 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- ART. 23 – ABROGAZIONI
- ART. 24 – NORME DI RINVIO
- ART. 25 – NORMA FINALE

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 - Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Spirano, una tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento e nonché dal Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni né può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate. Il costo complessivo viene determinato ai sensi del citato art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, dei nuclei abitati, con l'eventuale estensione alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Fuori dalle zone di cui al precedente comma, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati viene effettuata a regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura pari al 10% della tariffa.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana con le modalità previste conferendo i rifiuti negli eventuali contenitori vicini, o nei punti di raccolta previsti al limite della zona servita, o presso il centro per la raccolta differenziata.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma 3.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo del 40% del tributo dovuto annualmente.

Art. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato, e comunque

reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

In particolare non sono soggetti alla tassa i locali e le aree:

a – riservati alla pratica dell'attività sportiva vera e propria. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietteria, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;

b – adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato, limitatamente ai locali destinati all'attività di culto vera e propria, alle loro pertinenze nonché alle aree scoperte di relativa pertinenza;

c – delle unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse sempreché queste risultino inutilizzate;

d – dei locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;

e – i locali e le aree occupati dal Comune di Spirano.

Le circostanze di cui ai precedenti punti c – d comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione di inagibilità/inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali (per qualità o per quantità) e speciali tossico/nocivi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi sulla base delle normative vigente, quale:

a – le superfici di insediamenti artigianali/industriali limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti artigianali/industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie;

b – le porzioni di superfici degli insediamenti commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali che per qualità e quantità non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi del regolamento comunale di nettezza urbana e delle disposizioni di legge in materia;

c – le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali, tossico/nocivi di cui all'art.2 del D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni;

d – le superfici dei locali e delle aree adibite ad esercizio di impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.

I contribuenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tassa di cui alle lettere a-b-c del comma precedente devono presentare agli uffici del settore tributi del Comune la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali (per qualità o per quantità) o speciali tossico/nocivi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- fotocopia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 3.5 della legge 475/88 (fotocopia delle copertine dei registri e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione, e fotocopia dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno);
- fotocopia integrale dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossico/nocivi inviata alla Regione Lombardia e alla Provincia ai sensi dell'art. 3.3 Legge 475/88. Nel caso di inizio dell'attività quest'ultima dovrà essere presentata in sede consuntiva;
- planimetria quotata dei locali in uso con evidenziazione colorimetrica delle superfici e destinazione d'uso delle aree per cui è richiesta la detassazione.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- del 10% per alloggi siti in edifici comprendenti non più di dieci condomini;
- del 5% per alloggi siti in edifici comprendenti più di dieci condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 3 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

Ai fini dell'applicazione della tassa le variazioni delle condizioni di tassabilità, diverse da quelle previste dal successivo art. 6, imputabili al cambio di destinazione d'uso di un cespite tassabile o all'aumento o alla diminuzione della sua superficie tassabile (ivi comprese le variazioni delle superfici tassabili conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione di esclusioni della tassa contemplata dal precedente art. 3 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti) producono i loro effetti:

a – dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall' art. 14;

b – dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONI DELLA TASSA

Art. 6 – Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

Per i locali e le aree diverse da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività, la tassa è calcolata applicando all'interno insediamento la tariffa prevista per detta attività.

Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa, ripartendo la superficie in modo equanime fra le varie attività.

Art. 7 - Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, laboratori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- **(ABROGATO DA C.C. 8 DEL 7.03.2002)** qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati,
- **(ABROGATO DA C.C. 8 DEL 7.03.2002)** le superfici dei balconi e terrazzi

Art. 8 - Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate alla sola attività; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali (per qualità o per quantità), speciali tossico/nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 9 - Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

(ABROGATO DA C.C. 8 DEL 7.03.2002) Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate in misura del 10%.

(ABROGATO DA C.C. 8 DEL 7.03.2002) Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate in misura del 10%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 10 - Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria è ridotta:

- a – del 30% per le abitazioni con un unico abitante;
- b – del 25% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c – del 25% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d – del 25% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e – del 30% **(PARTE ABROGATA DA C.C. 8 DEL 7.03.2002 per le abitazioni con unico occupante)** nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dell'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 11 - Agevolazioni e riduzioni ed esoneri

(MODIFICATO DA C.C. 9 DEL 20.03.2003 E DA C.C. N.8 DEL 13.02.2004)

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, sono previste le seguenti agevolazioni:

a – per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo e qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento nel limite del 50%;

b – per i locali e le aree occupati o detenuti, a condizione che si tratti di locali e aree adibiti esclusivamente ai loro compiti istituzionali, dai soggetti di seguito indicati la tassa è ridotta del 50%:

- Amministrazione dello Stato, Amministrazione Provinciale di Bergamo, Regione Lombardia, Consorzi fra detti Enti e Consorzi dei quali fa parte il Comune di *Spirano*;
- Unità Socio Sanitarie Locali;
- Per i locali destinati ad abitazione privata dove viene utilizzato il composte, o sistemi similari, per la trasformazione della frazione organica dei rifiuti, la tassa è ridotta di € 25,80.

Per le attività produttive (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini del 40%, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossico o nocivi.

Per le aree destinate a deposito di attrezzature edili, necessarie all'esercizio di attività edile del soggetto passivo, **(PARTE ABROGATA DA C.C. N.8 DEL 13.02.2004: a condizione che non venga portato materiale nella piattaforma ecologica del Comune e che non si usufruisca del servizio in privata)**, si applica la detassazione nei termini del 40%.

Art. 12 - Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

Categorie e relative descrizioni

Tariffa L/mq.

CATEGORIA 1

Locali destinati ad abitazioni private, box e garage. €0.97

CATEGORIA 2

Locali destinati ad uffici pubblici, alle scuole pubbliche e private, a musei e biblioteche, ad associazioni o istituzioni

in materia religiosa, culturale, politica, sindacale e sportiva, ad enti di assistenza.

€0.60

CATEGORIA 3

Locali destinati ad uffici privati (istituti professionali, commerciali, ecc.) a banche ed assicurazioni, gabinetti medici, saloni di bellezza, istituti fotografici. €2,00

CATEGORIA 4

A) Locali per ristoranti, trattorie, pizzerie, mense aziendali. €4,90

B) Locali per osterie, bar, gelaterie, esercizi pubblici all'aperto. €4,90

CATEGORIA 5

Locali destinati ad alberghi, locande, pensioni ed aree adibite a campeggi e parchi gioco. €1,40

CATEGORIA 6

A) Locali destinati ad esercizi di vendita di frutta, verdura, fiori, pollame e pesce, banchi di vendita all'aperto, chioschi. €4,60

B) Locali destinati ad esercizi di vendita di generi alimentari non previsti alla Cat. 6 A). €3,90

C) Locali degli esercizi commerciali per la vendita di generi diversi da quelli previsti dalle Cat. 6 A)e B). €3,60

CATEGORIA 7

A) Locali destinati ad insediamenti artigianali e industriali €2,20

B) Locali dei laboratori artigianali. €1,50

C) Locali di magazzini e depositi, non al servizio di attività industriali, e delle sale di esposizione degli esercizi commerciali. €1,70

CATEGORIA 8

Locali destinati a teatri e cinematografi, sale da giochi, discoteche, aree scoperte adibite a ballo all'aperto, impianti sportivi, sale per giochi. €1,30

CATEGORIA 9

Locali degli istituti e case di riposo e di assistenza privata. €1,30

CATEGORIA 10

Aree adibite a distributori di carburanti. € 1,00

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa alla voce più rispondente.

Art. 13 - Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Spirano la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Si applicano le esenzioni e/o riduzioni per occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti o ridotte dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 14 - Deliberazione di tariffa

Entro il 31 ottobre il Comune delibera in base alla classificazione ed i criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, le tariffe per unità di superfici dei locali ed aree comprese nelle singole categorie o sotto categorie da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Ai fini del controllo di legittimità la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti dalle tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma seguente.

Nei casi di dissesto dichiarato ai sensi dell'art. 25 D.L. 02.03.89 n. 66 convertito con modificazione dalla Legge 24.04.1989 n. 144, e dall'art. 21 D.L. 18.01.1993 n. 8 convertito con modificazione dalla Legge 19.03.1993 n. 68 ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza di decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti o diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al primo comma.

Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norme di legge, sono trasmesse entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale nel Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di 6 mesi dalla ricezione del provvedimento. Si applica il disposto del secondo periodo del comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 15 - Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiari o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 16 - Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere le indicazioni dei criteri e delle modalità di rilevazione delle materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 17 - Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Gli importi di cui al primo comma sono riscossi in 4 rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendenza di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il

Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12 escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, seconda comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del rimo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31, e 42 del D.P.R. 29.09.1973 n. 602.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e nel D.P.R. 28.01.1988 n. 43.

Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14.09.1931 n. 1175, e successive modificazioni.

MODIFICA C.C. N. 3 DEL 25.02.2013:

"1. Qualora sia comprovata da idonea documentazione la sussistenza di gravi difficoltà economiche che non consentano l'assolvimento dell'obbligazione tributaria di un importo superiore ad € 2.000,00 entro le scadenze previste, previo atto formale, si può consentire la rateizzazione del debito in un massimo di n. 12 rate mensili di pari importo, con maggiorazione dell'interesse legale a decorrere dalla data di scadenza del debito.

EMENDAMENTO:abrogazione comma 2"

MODIFICA C.C. N. 3 DEL 25.02.2013.

Art. 18 - Funzionario responsabile

La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art 19 - Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art 20 - Sanzioni

Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia ridotta al 5 ed al 20% dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella liquidata in base alla denuncia.

Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 4, comma 5, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000 da determinare in base alla gravità della violazione.

Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale o soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendenza di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 19.

Art. 21 - Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti

di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate di _____, sezione staccata di _____.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Disposizioni transitorie

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono immediatamente applicabili, ad eccezione:

a – di quelle degli articoli 6 (Parametri) e 12 (Classificazione dei locali e delle aree), che sono applicabili dal 01.01.1996;

- b – di quelle previste in attuazione degli articoli sotto indicati, che sono applicabili dal 01.01.1996:
- l'art. 4, comma 2 (maggiorazioni della tassa per le parti comuni del condominio);
 - l'art. 4, comma 3 (responsabile del versamento della tassa relativa ai locali in multiproprietà ed agli spazi comuni dei centri commerciali integrati);
 - l'art. 4, comma 4 (obbligo dell'amministratore del condominio e del gestore degli spazi comuni dei centri commerciali integrati di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree);
 - l'art. 5, comma 2, secondo periodo (soggetti passivi della tassa nei casi di multiproprietà);
 - l'art. 10 (tariffe per particolari condizioni d'uso);
 - l'art. 17, commi 4,5,6,7 (riscossione).

Per l'anno 1995 si applicano le tariffe approvate dalla Giunta Comunale, in base ai previgenti criteri di commisurazione.

È esteso al 30.11.1995 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'art. 33 comma 2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504; le tariffe per il 1995, sono deliberate in base a previgenti criteri di commisurazione.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art. 1, comma 2, per l'esercizio 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce originarie e di variazione per l'anno 1995 di cui all'art. 15, sono presentate a norma dell'art. 20 lettera d) del D.L. n. 530 del 07.09.1994.

I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli 16 – 17 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1995, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'articolo 16, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 01.01.1994, possono essere formati entro il termine perentorio del 15.12.1996.

Art. 23 - Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 24 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

Art. 25 - Norma finale

Il presente regolamento si intenderà modificato nei termini di norme modificative, integrative e/o sostitutive da emanarsi rispetto a quelle ora indicate con provvedimento di presa d'atto da parte della Giunta Comunale.